



Regione Puglia

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Atti Consiglio n. 221/A V Legislatura

D.D.L. n.31 dell'8/9/94

"Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone
soggette a vincolo paesaggistico".



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALL'URBANISTICA, ASSETTO DEL TERRITORIO ED E.R.P.

SETTORE URBANISTICO REGIONALE

B A R I

2

D.D.L. "Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a vincolo paesaggistico".

R E L A Z I O N E

BARI, li 22/07/1994

L'ASSESSORE
(Nicola FUBI)



REGIONE PUGLIA

3

ASSESSORATO ALL'URBANISTICA, ASSETTO DEL TERRITORIO ED E.R.P.

SETTORE URBANISTICO REGIONALE

B A R I

O G G E T T O: D.D.L. "Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a vincolo paesaggistico".

Da tempo è avvertita l'esigenza di trasferire ad altro soggetto istituzionale le funzioni amministrative relative al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art.7 della legge 29 Giugno 1939 n.1497 e dell'art.1 della legge 8 Agosto 1985 n.431 attualmente delegate alla Regione in virtù dell'art.82 del D.P.R. 24 Luglio 1977 n.616.

Il Piano Urbanistico Territoriale Tematico "Paesaggio e Beni Ambientali" già adottato dalla G.R., anche quale Piano Pasistico previsto dalla legge 29 Agosto 1985 n.431 e in corso di approvazione da parte del Consiglio Regionale, in coerenza con il vigente ordinamento statale e regionale, individua una articolazione delle competenze in materia di rilascio delle previste "autorizzazioni paesaggistiche".

Detta articolazione, che non può non tenere conto della immodificabilità in sede di Piano delle attribuzioni statali, vede nelle Province e nel Comune le principali strutture.

Con il presente d.d.l. si sono previste pertanto una serie di "casi" di autorizzazioni paesaggistiche che possono essere sub-delegate, da subito, ai Comuni in attesa che entri in vigore la più completa normativa di delega prevista dal citato P.U.T.T..

La delega prevista consentirà un notevole snellimento delle procedure con la riduzione dei tempi tecnici necessari per l'istruttoria delle domande e il rilascio dei nulla-osta.

L'art.1 del d.d.l. contiene infatti un lungo elenco dei casi specifici che, o perchè trattasi di interventi inclusi in strumenti urbanistici esecutivi già esaminati con parere favorevole dal Comitato Urbanisti-



REGIONE PUGLIA

co Regionale, o perchè inclusi in zone edificate (zone B di completamento degli strumenti urbanistici) o ancora perchè trattasi di interventi semplici non comportanti sostanziali modifiche dei valori paesaggistici dei siti, possono essere autorizzati dal Sindaco (art.3) con proprio provvedimento previo parere favorevole obbligatorio della Commissione Edilizia Comunale all'uopo integrata da un ingegnere o architetto esperto in materia paesaggistica (art.4).

Per tutti i casi non elencati dall'art.1 del d.d.l. rimane, al momento, la competenza della G.R. alla concessione del nulla-osta così come previsto dall'art.30 della legge 31 Maggio 1980 n.56.

L'art.2 del d.d.l. demanda al Sindaco del Comune interessato, previo parere favorevole obbligatorio, della Commissione Edilizia Comunale, il parere previsto dall'art.32 della legge 28 Febbraio 1985 n.47 per il rilascio della concessione in sanatoria per le opere abusive realizzate in zone soggette a vincolo paesaggistico.

Attualmente risultano diverse migliaia i casi di abusivismo edilizio che non possono essere sanati, per le difficoltà operative delle strutture regionali di esaminare tutte le domande di condono che, malgrado il tempo trascorso dalla operatività della citata legge n.47/85, ancora oggi pervengono dai Comuni.

La delega prevista pertanto consentirà di definire, in tempi brevi, istruttorie che al momento le strutture regionali non possono completare nei termini previsti dalle norme vigenti.-

BARI, li 22/07/1994

L'ASSESSORE
NICOLA FUSCO



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALL'URBANISTICA, ASSETTO DEL TERRITORIO ED E.R.P.

SETTORE URBANISTICO REGIONALE

B A R I

D.D.L. "Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a vincolo paesaggistico".

ART. 1

Fino all'entrata in vigore del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il "Paesaggio e Beni Ambientali" l'autorizzazione prevista dall'art.31 della l.r. 31 Maggio 1980, n.56 per la trasformazione degli immobili soggetti al vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 Giugno 1939, n.1497 e all'art.1 della legge 8 Agosto 1985, n.431 delegata alla Regione ai sensi dell'art.82 del D.P.R. 24.Luglio 1977, n.616 e sub delegata ai Comuni relativamente alle seguenti opere:

- a) interventi ricadenti nell'ambito di strumenti urbanistici esecutivi (Piani Particolareggiati, Piani di Lottizzazione, Piani di Recupero, Piani per l'Edilizia economica e Popolare, Piani per gli Insediamenti Produttivi) approvati con le procedure di cui all'art.21 della l.r. 31 Maggio 1980, n.56 previo parere favorevole del Comitato Urbanistico Regionale;
- b) interventi ricadenti nell'ambito delle zone tipizzate B di completamento degli strumenti urbanistici vigenti;
- c) Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria come definiti dall'art.31 della legge 5 Agosto 1978, n.457;
- d) interventi di restauro e di risanamento conservativo come definiti dall'art.31 della legge 5 Agosto 1978, n.457 con esclusione degli interventi ricadenti nelle zone tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti A o A₁ di interesse storico;
- e) interventi di ristrutturazione edilizia come definiti dall'art.31 della legge 5 Agosto 1978, n.457 non comportanti la sostituzione totale dell'organismo edilizio esistente e conclusione degli interventi ricadenti nelle zone tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti A o A₁ d'interesse storico;



- f) Interventi di ampliamento, con esclusione delle sopraelevazioni, delle abitazioni rurali esistenti purchè il volume complessivo sia relativo al lotto minimo prescritto dallo strumento urbanistico vigente con esclusione di accorpamento di aree non confinanti e con esclusione degli interventi ricadenti nella fascia dei 300 metri dal confine del demanio marittimo o dal ciglio più elevato sul mare e dei 200 metri dalla battigia delle coste, dei laghi, dei fiumi e delle gravine o lisse;
- g) linee telefoniche ed elettriche di bassa e media tensione con relative cabine di trasformazione;
- h) collocamento entro terra di tubazioni di reti infrastrutturali con ripristino dello stato dei luoghi;
- i) interventi di urbanizzazioni primaria;
- l) interventi destinati a rimuovere imminente pericolo di pubblica o privata incolumità o di interruzione di pubblico servizio o dichiarati indifferibili e urgenti conseguenti a norme o provvedimenti emanati a seguito di incolumità;
- m) opere a carattere precario e/o temporaneo non superiori ad una stagione oppure, se connesse con la realizzazione di un'opera autorizzata, per la durata di realizzazione dell'opera purchè venga garantito il ripristino dello stato dei luoghi;
- n) collocamento di vetrine, insegne, tabelle e simili;
- o) opere di sistemazione a verde, di arredo urbano di recinzione fino a mt. 2 di altezza.



REGIONE PUGLIA

ART.2

- 1) Il parere prescritto dall'art.32 della legge 28 Febbraio 1985, n.47, modificato dall'art.12 del D.L. 12 Gennaio 1988, n.2, convertito nella legge 13 Marzo 1988, n.68 per il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria per le opere abusive realizzate in zona soggette a vincolo paesaggistico è delegato al Sindaco del Comune nel quale risulta realizzata l'opera abusiva.
- 2) L'art.2 della l.r. 23 Dicembre 1986, n.40 è abrogato.



REGIONE PUGLIA

8

ART.3

- 1) Le autorizzazioni e i pareri di cui al precedente artt.1 e 2 sono espressi dal Sindaco del Comune interessato con proprio provvedimento, previo parere favorevole obbligatorio della Commissione Edilizia Comunale.
- 2) Il provvedimento del Sindaco è soggetto alle procedure del D.L. 27 Giugno 1986, n.312 convertito nella legge 8 Agosto 1985, n.431.



REGIONE PUGLIA

ART. 4

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Commissione Edilizia dei Comuni nel cui territorio siano incluse aree soggette a vincolo paesaggistico da norme statali o regionali, nella composizione prevista dal Regolamento Edilizio vigente, è integrata da un ingegnere civile/edile o architetto con documentata formazione e/o esperienza in materia paesaggistica designato dai competenti Ordini professionali.

9



REGIONE PUGLIA

10

ART. 5

Le funzioni amministrative in materia di beni ambientali di cui alla delega prevista dall'art.82 del D.P.R. 24 Luglio 1977 n.616, sono esercitate dagli Organi regionali previa istruttoria tecnica dell'ufficio "Paesaggio e Beni Ambientali" operante nell'ambito dell'Assessorato all'Urbanistica e Assetto del Territorio.



REGIONE PUGLIA

11/81

ART. 6

Per il rilascio della autorizzazione prevista dalla l.r. 31 Maggio 1980 n.56 per la trasformazione degli immobili soggetti al vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 Giugno 1939 n.1497, il soggetto interessato deve presentare al Comune nel cui territorio ricade l'opera da realizzare la seguente documentazione:

- a) istanza in bollo;
- b) progetto in triplice copia costituito dai seguenti elaborati:
 - relazione tecnica illustrativa dei lavori da eseguire, con specifico riferimento ai completamenti esterni (materiali, tecnologie, sistemazioni al suolo, piantamazioni, esiti formali, ecc);
 - corografia dell'area interessata dai lavori in scala 1/25.000 con identificazione delle tavole I.G.M. pari scala;
 - stralcio dello strumento urbanistico costituito dallo stralcio (pari scala) della tavola di zonizzazione con specificazione dell'area oggetto dei lavori e dallo stralcio delle norme tecniche relative alla zona interessata;
 - stralcio del foglio catastale con perimetrazione delle particelle catastali interessate dai lavori;
 - planimetria dettagliata in scala 1/200 delle aree interessate dai lavori con quotature altimetriche e posizionamento delle alberature esistenti e di progetto;
 - piante, prospetti, sezioni in scala 1/100 quotate;
 - particolari costruttivi in scala adeguata descrittivi dei rapporti pieni/vuoti nei prospetti e dei relativi completamenti e coloriture.
- c) Eventuali pareri o relazioni specialistiche sulle peculiarità paesaggistico-ambientale dei siti e sulla compatibilità dell'opera prevista.
- d) Documentazione fotografica in triplice copia dello stato dei luoghi e degli edifici costituita da almeno quattro fotografie formato cartolina, prese dai quattro punti cardinali, e da almeno due fotografie pari formato con visione panoramica dei siti con punti di presa indicati nella planimetria. La documentazione fotografica dovrà essere firmata dal progettista.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla 12/1/81 Commissione

Consiliare il V